



05847/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

RETRIBUZIONE  
RAPPORTO  
PRIVATO

Ud. 25/11/2020 - CC

R.G.N. 21488/2019

Cea. 5847  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21488-2019 proposto da:

CLAUDIO MARCELO, elettivamente domiciliato in

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO TERRAZZA E RL IN  
LIQUIDAZIONE;

- *intimato* -

avverso il decreto N. 53832/16 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il  
10/07/2019;

7367  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

**Rilevato che:**

1. con ricorso depositato il 13.6.2016 Claudio Marcelo ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento Terrazza I srl in liquidazione della somma di euro 14.405,30 a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR maturati nel rapporto di lavoro subordinato svolto dall'1.9.2015 al 31.12.2015;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, il ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Roma ha respinto, con decreto depositato il 18.7.2019;

3. il Tribunale ha dato atto di come il ricorrente avesse fornito prova, per mezzo di testimoni, delle prestazioni di lavoro subordinato svolte nel periodo 1.9.15 - 31.12.15; ha tuttavia respinto la domanda in quanto "incongruente e gravemente contraddittoria avendo richiesto il riconoscimento di un credito per differenze retributive e di TFR, pur avendo specificato, sia nel ricorso introduttivo che nella memoria conclusionale, di non aver mai ricevuto alcun compenso a titolo di retribuzione, di TFR e altre competenze, per l'intero arco temporale in cui ha lavorato per la società fallita"; e perché "la Curatela non dispone della documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto e dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro nel corso degli anni";

4. avverso tale decreto Claudio Marcelo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il Fallimento Terrazza I srl in liquidazione non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

### **Considerato che:**

6. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2099, 2120 c.c. per avere il Tribunale addossato al lavoratore, che pure ha dimostrato l'esecuzione delle prestazioni di lavoro subordinato nel periodo sopra indicato, l'onere di dar prova delle somme percepite, così invertendo gli oneri di prova e benché l'attuale ricorrente avesse allegato di non aver ricevuto alcun compenso nei quattro mesi di lavoro;

7. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., omessa motivazione con riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.;

8. si sottolinea la palese contraddittorietà e inidoneità della motivazione adottata dal Tribunale a giustificare il *decisum*, in quanto basata sull'uso (improprio) dell'espressione "differenze retributive", anziché sugli elementi di prova raccolti e sulle allegazioni del lavoratore, di non aver ricevuto alcun compenso per l'attività svolta nei quattro mesi alle dipendenze della società poi fallita;

9. i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati;

10. come più volte affermato da questa Corte, il procedimento di opposizione allo stato passivo si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole ordinarie in tema di onere della prova; da ciò consegue che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. n. 826 del 2015; n. 2387 del 2004; S.U. n. 13533 del 2001) mentre grava sulla Curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. n. 6465 del 2001; n. 2832 del 1995);

11. il Tribunale ha male applicato la regola di distribuzione dell'onere di prova poiché ha ritenuto insufficiente che il

ricorrente avesse "dimostrato, attraverso le prove testimoniali raccolte..., di aver svolto le prestazioni lavorative indicate in ricorso, con vincolo di subordinazione e per il periodo compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 (rectius 2015)";

12. e ciò in base ad una motivazione assolutamente illogica, in quanto basata su una interpretazione formalistica dell'espressione "differenze retributive", utilizzata nel ricorso, intesa come tale da presupporre un adempimento almeno parziale dell'obbligo retributivo e quindi inidonea a descrivere la pretesa retributiva per l'intero credito maturato nel corso del rapporto di lavoro, nel caso di specie, peraltro, durato solo quattro mesi;

13. il senso delle espressioni utilizzate negli atti processuali deve essere ricercato dal giudice avendo riguardo non solo al significato letterale dei termini, ma al contenuto delle allegazioni svolte al fine di descrivere il fatto sottoposto a giudizio;

14. per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in diversa composizione, al fine di un nuovo esame della fattispecie, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 25.11.2020

**Il Funzionario Giudiziario**  
**Ornella LATROFA**



**Il Presidente**

**Dott.ssa Margherita Maria Leone**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

**3 MAR. 2021**



Il Funzionario Cancellario